

**STATUTO U.R.I.
UNIONE RADIOAMATORI ITALIANI**

**O.D.V. ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO**

**Sperimentazione - Volontariato
Protezione Civile - Radioassistenza**



Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1,
della Legge 11.08.1991 n. 266

Articolo 1 - Denominazione e sede

Si è costituita nel rispetto del C.C. e la legge 117/2017 (terzo settore) lettere H-Y-I-D, l'Associazione denominata: "Unione Radioamatori Italiani - U.R.I." - Organizzazione di Volontariato O.D.V. Sperimentazione - Protezione Civile - Radioassistenza. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro, ha natura civilistica e di utilità sociale. U.R.I. organizza e tutela l'attività di Sperimentazione dei Radioamatori, Radio Ascoltatori e Amatori della Radio operanti nell'ambito delle telecomunicazioni ed inoltre tutela il Volontariato e la Protezione Civile. L'U.R.I. nasce ispirandosi all'Associazione Radiotecnica Italiana nata nel 1927 e definitivamente sciolta nel 1977. La sede legale ed amministrativa è situata presso il domicilio del Presidente pro tempore. A discrezione del Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) dell'U.R.I. si potrà decentrare ogni attività Sociale o Amministrativa, purché entro l'ambito Nazionale. Il cambiamento della sede non comporta variazioni del presente Statuto.

Articolo 2 - Scopi dell'Associazione

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) riunire a scopo scientifico e culturale Radioamatori, SWL, Simpatizzanti e Sperimentatori della Radio;
- b) dare incremento agli studi scientifici in campo radioamatoriale promuovendo esperimenti e prove;
- c) promuovere iniziative di solidarietà che favoriscano una cultura di pace, educazione allo sviluppo e cooperazione internazionale;
- d) mantenere relazioni e promuovere l'unità d'intenti con analoghe Associazioni o Club;
- e) promuovere e tenere i contatti con le Autorità pubbliche;
- f) promuovere con tutte quelle attività e iniziative ritenute opportune allo sviluppo dell'Associazione, come la realizzazione di sedi periferiche denominate in seguito "Sezioni U.R.I." e descritte meglio nel Regolamento di Sezione;
- g) coordinare tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dai Soci previo parere del C.D.N.;
- h) promuovere ed Organizzare corsi per l'ottenimento della Patente di operatore di Stazione di Radioamatore;
- i) nel rispetto della Legge 117/2017, si potrà organizzare all'interno dell'Associazione un Gruppo di pronto intervento per le evenienze di Emergenza delle Comunicazioni;
- j) partecipare alla realizzazione di progetti di sviluppo e divulgazione con Enti commerciali e non, Associazioni e Pubbliche Istituzioni;
- k) in ogni Organismo è garantita a tutti gli aderenti la più ampia libertà di espressione e il diritto di sostenere qualsiasi opinione all'interno dell'Associazione, nel rispetto dei principi democratici;
- l) collaborare con esperti Professionisti anche esterni;
- m) per la comunicazione e l'informazione, l'U.R.I. utilizza un proprio Sito Web e/o stipula apposita convenzione con testate indipendenti, anche telematiche;
- n) per il raggiungimento degli scopi sopra elencati, l'U.R.I. potrà avvalersi prevalentemente, previo nulla osta del C.D.N., dell'opera non retribuita di professionisti esterni;
- o) potrà altresì ricercare sponsorizzazioni per la copertura delle eventuali spese. Qualora non sia possibile reperire sponsor, ma sia necessario realizzare un progetto per raggiungere gli scopi statutari, può delegare tale ricerca a terzi
- p) distribuire informazioni attraverso "QTC", Organo Ufficiale dell'Associazione, aperiodico on line; L'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'Art.5, Comma 1, del D.Lgs numero 117/2017:
- q) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- r) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- s) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- t) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Articolo 3 - Tipologia, durata, sopravvivenza economica e patrimonio

- a) L'Associazione è apolitica e aconfessionale;
 - b) U.R.I. avrà una durata illimitata nel tempo;
 - c) L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri Soci e di tutte le cariche associative come vuole art 372 comma 1 lettera D Lr. 11-2015 e successive modifiche;
 - d) gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate;
 - e) l'U.R.I. può riunire più Associazioni similari al suo interno, previa valutazione del C.D.N.
- Il patrimonio dell'Associazione potrà essere formato da:
- a) contributi volontari, quote Sociali e altri eventuali lasciti di Soci e Terzi;
 - b) donazioni, lasciti, eredità, previa delibera di accettazione da parte degli Organi Amministrativi;
 - c) contributi o rimborsi dello Stato, di Regioni, Enti locali o Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività in convenzione;
 - d) contributi dell'Unione Europea o di Organismi Internazionali;
 - e) proventi derivanti da attività commerciali marginali come vendita gadget Sociali o da raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerta di beni di modico valore, svolte conformemente agli scopi istituzionali ed in misura non prevalente;
 - f) rimborsi derivanti da attività in convenzione.
- E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - Soci Italiani e Soci Esteri

a) I Soci possono essere in numero illimitato e le loro attività sono a titolo gratuito e di volontariato. L'attività del Socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione;

b) i Soci che prestano attività di volontariato devono avere una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

c) possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Società, Associazioni ed Enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto;

d) possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini, italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che condividano gli scopi dell'Associazione e diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le aspirazioni fondamentali che animano l'Associazione;

e) i Soci, prendono atto e accettano implicitamente, in base alle disposizioni di legge 675/97 e successive modificazioni, che tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione;

f) all'atto dell'ammissione, il Socio si impegna al versamento della quota Sociale annuale, eventualmente deliberata dal C.D.N., al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati;

g) la qualità di Socio non è trasmissibile;

h) i nominativi dei Soci sono annotati nel Libro Soci dell'Associazione;

i) tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I Soci si dividono nelle seguenti categorie.

a) **I Soci Fondatori**, sono le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto di costituzione; essi hanno collaborato alla nascita dell'U.R.I., hanno diritto di voto, possono ricoprire cariche Sociali e la loro qualità di Soci Fondatori ha carattere di perpetuità in quanto possono decidere dell'attività associativa rimanendo da garanti e vigilanti. I Soci Fondatori corrispondono la quota annuale. I Soci fondatori sono IOSNY, IZOEIK e IZOISD.

b) **I Soci Ordinari**, sono le persone fisiche d'ineccepibile moralità che abbiano fatto domanda al C.D.N. per entrare in U.R.I., hanno diritto di voto, possono essere eletti a qualsiasi carica Sociale e versano la quota annuale. Devono avere i seguenti requisiti:

- avere raggiunto la maggiore età;
- godere dei diritti civili;
- disporre di patente da radioamatore e autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di Radioamatore, sempre che tale licenza non sia stata definitivamente revocata per cause imputabili alla condotta del titolare.

c) **I Soci Onorari**, sono le persone fisiche nominate dal Consiglio Direttivo Nazionale per speciali benemerite. Essi NON prendono parte alle votazioni e NON possono essere eletti alle cariche Sociali. Non versano la quota annuale.

d) **I Soci Juniores**, sono le persone fisiche, pure d'ineccepibile moralità, che trovandosi nelle stesse condizioni soggettive dei Soci Ordinari, non abbiano tuttavia raggiunto la maggiore età. Non hanno diritto di voto. Obbligatoriamente necessitano di lettera di consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Il Socio Juniores minorenne ammesso ad U.R.I. non hanno diritto di voto in quanto incapace legale, è però rappresentato dal genitore che agisce in suo luogo intervenendo in assemblea e manifestando scelte sugli argomenti scrutinati.

e) **Simpatizzanti**, sono le persone fisiche, d'ineccepibile moralità, che non siano in possesso dell'autorizzazione amministrativa per l'impianto e l'esercizio di Stazione di Radioamatore. Potranno inoltrare domanda per divenire Soci Ordinari quando entreranno in possesso delle caratteristiche richieste e sopracitate nei Soci Ordinari. Non hanno diritto di voto. Un Radioamatore, espressamente richiesto, può presentare domanda di Socio Simpatizzante e non ha diritto di voto. I Soci Simpatizzanti non possono essere eletti e concorrere a cariche nel Consiglio direttivo Nazionale. I Soci Simpatizzanti possono godere dei servizi offerti dall'associazione e far parte attiva delle attività di Sezione.

f) **Soci SWL**, sono le persone fisiche d'ineccepibile moralità che sono in possesso di Autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di Ascolto - S.W.L. Verseranno annualmente la quota sociale. Hanno diritto di voto.

g) **I Soci Esteri**, sono coloro che, in possesso di licenza di Radioamatore rilasciata da autorità estere e/o residenti prevalentemente all'estero, abbiano fatto domanda al C.D.N. per entrare all'U.R.I. e sono in possesso dei corrispondenti requisiti morali previsti per la qualifica di Socio ordinario. Non dovranno pagare la quota Sociale ma, se vorranno, potranno fare delle donazioni. Possono coordinarsi per aprire Sezioni in qualsiasi parte del mondo. Non hanno diritto al voto. Non possono assumere cariche in seno al C.D.N. ma potranno avere incarichi eventualmente stabiliti dal C.D.N.

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza e al C.D.N. dell'Associazione inoltrata tramite la Segreteria o nell'apposita pagina WEB dell'U.R.I.

Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11.08.1991 n. 266

2. La domanda deve essere accompagnata dalla quota Sociale annuale, che per ogni anno sarà fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale; snellerà la pratica se in calce alla domanda sarà apposta la firma di un Socio, o nella domanda via Web sarà citato un Radioamatore di riferimento, meglio se già Socio, contenente l'esplicita dichiarazione da parte del richiedente di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia radiantistica nonché alle norme Statutarie ed alle deliberazioni degli Organi Direttivi dell'Associazione, dando l'esplicito consenso al D.lgs. n.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali: se ne può prendere visione tramite il Nuovo regolamento privacy UE dal 24 maggio 2016. Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e successive modifiche.

3. All'atto dell'iscrizione dovrà essere indicato nome, cognome, callsign, residenza, data di nascita, codice fiscale, dichiarazione di espressa volontà di far parte dell'U.R.I. e di accettazione e rispetto dello Statuto Sociale e i vari Regolamenti di Attuazione dello Statuto. Dovranno essere allegati una copia di un documento d'identità o di licenza radioamatoriale o SWL.

4. È compito del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

5. I dati che verranno dichiarati all'atto d'iscrizione (legge 675/97) verranno custoditi nel database Sociale e impiegati per le finalità statutarie. Saranno automaticamente cancellati al momento dell'uscita del Soci dall'Associazione.

Articolo 6 - Ammissione al Sodalizio

a) Al Socio non ammesso sarà restituita la quota versata, franche di spese, per lo stesso tramite d'inoltro.

b) L'iscrizione alla U.R.I. è volontaria.

c) L'iscrizione dovrà essere fatta o tramite Web o sistema cartaceo presso una qualsiasi Sezione

U.R.I., tramite i propri Presidenti locali.

d) Appena fatta l'iscrizione, verrà data al futuro Socio la conferma di essere inserito in un elenco consultabile, previa sottoscrizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, e pertanto la sottoscrizione della dichiarazione notoria e della liberatoria prevista dalla legge risulta una adesione in luogo della firma in calce.

e) Dopo alcuni giorni dall'iscrizione, se ammesso, al Socio verrà inviato tramite e-mail il Diploma di appartenenza all'U.R.I. contenente un numero di matricola.

f) In caso di non ammissione ad U.R.I. vi è la possibilità da parte dell'interessato di richiedere il riesame del rigetto all'Assemblea.

Articolo 7 - Quote dei Soci

Di norma l'iscrizione prevede una quota di immatricolazione una tantum e una quota annuale. Sarà possibile richiedere la tessera Sociale. Il Socio può aderire a determinati servizi che l'Associazione proporrà facoltativamente ai Soci come:

a) assicurazione sulle antenne;

b) servizio QSL Bureau;

c) eventuali altri.

Il C.D.N. deve, entro il 31 settembre dell'anno precedente, fissare una quota annuale. Il versamento della quota annuale sarà fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale e reso noto entro il 31 ottobre dell'anno precedente. I Soci Juniores e Familiari sono tenuti a versare il 50% della quota ordinaria.

I Soci Onorari ed esteri non hanno obbligo di versare alcuna quota. Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Articolo 8 - Diritti e Doveri dei Soci

Salvo le eccezioni previste dal presente Statuto, i Soci in regola con il pagamento della quota Sociale ed appartenenti da almeno un anno hanno diritto:

a) a prendere parte alle votazioni, sia in Assemblee sia per referendum, sia per via telematica;

b) a ricevere la tessera Sociale ed a fregiarsi del distintivo dell'Associazione;

c) ad eleggere gli Organi Sociali e ad essere eletti negli stessi;

d) ad usufruire delle facilitazioni eventualmente conseguite;

e) a partecipare alle varie attività promosse dall'Associazione;

f) ad accedere ai documenti verbali, alle delibere, ai rendiconti ed ai registri e libri Sociali con

apposita richiesta scritta da parte del Socio e con le motivazioni che portano a questo, il CDN manderà in visione i registri entro 40 gg dal ricevimento della domanda via pec o raccomandata;

g) a presentare proposte, reclami o mozioni di sfiducia tramite la Sezione di appartenenza.

I doveri dei Soci:

a) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti e per conto dell'Associazione;

b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte.

Prerogative del Socio:

a) partecipare alle attività dell'U.R.I.;

b) esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle delibere, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello Statuto.

Articolo 9 - Provvedimenti disciplinari per il Soci

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per qualsiasi motivo, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Su delibera del C.D.N., eventualmente, si potrà prevedere la restituzione parziale della quota sociale. La qualità di Socio si perde nei seguenti casi.

a) **Per recesso:** o dimissioni il Socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione. Perché possa avere effetto immediato, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera o raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo e-mail al Presidente dell'U.R.I. e al C.D.N. tramite la Segreteria anche in qualsiasi modo basta che sia scritto ed avrà effetto nell'immediato. Le cariche Sociali eventualmente ricoperte si perdono contestualmente al momento del recesso. Il Presidente accetta il recesso del Socio o Consigliere.

b) **Per esclusione:** il Consiglio Direttivo Nazionale può, in ogni momento, procedere all'esclusione del Socio e, per gravi motivi, può immediatamente deliberare la sospensione cautelativa dai diritti Sociali. La Segreteria comunica all'interessato con lettera a mezzo e-mail e Raccomandata, che contenga le motivazioni che hanno portato all'esclusione e ad aprire un contraddittorio fra le parti. I motivi dell'esclusione possono essere: mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto o delle delibere adottate dagli Organi Sociali e C.D.N., mancato adempimento senza giustificato motivo di impegni assunti a qualunque titolo verso U.R.I., danneggiamento dell'Associazione con il proprio comportamento ed altri valutati di volta in volta dal C.D.N.

c) **Per indegnità:** è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a fronte di gravissimi comportamenti del Socio e/o omissioni che offendano le Istituzioni, le Leggi dello Stato e la Morale Pubblica. Essa ha effetto immediato.

Il Socio escluso ha diritto di ricorrere all'Assemblea avverso l'esclusione.

Articolo 10 - Diritto del Soci all'opposizione

a) Ogni Socio ha diritto di reclamare verso il Consiglio Direttivo Nazionale contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza dell'Associazione di una persona che egli ritenga incompatibile con i fini dell'Associazione o priva dei requisiti necessari.

b) è consentito il reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo che non ammettano un nuovo Socio, né sospendano o escludano uno già Socio.

Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio è costituito: dalla Biblioteca telematica e dall'Organo Ufficiale dell'Associazione "QTC", dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente fatti da Soci o da terzi. Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo riserva; l'Assemblea può deliberare il loro investimento per l'accreditamento del patrimonio Sociale.

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi Centrali dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo Nazionale; c) il Collegio dei Probiviri.

Sono Organi Periferici dell'Associazione: a) le Sezioni;

b) i Delegati.

Articolo 13 - Assemblee

a) L'Assemblea Ordinaria Nazionale è il massimo organo deliberativo ed è costituito da Soci o da Delegati in rappresentanza dei Soci che, in occasione dell'Assemblea, devono essere preliminarmente incaricati.

b) Possono essere indette Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

c) Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori in caso di votazioni.

d) Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.

e) L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti;

f) In Assemblea è possibile deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

g) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

h) Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, sentito in accordo con il C.D.N. una volta all'anno per una data che normalmente non sarà posteriore al 30 aprile. Potrà essere posticipata per motivi eccezionali. L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci è presieduta da un Presidente all'uopo eletto dall'Assemblea e da un Segretario che normalmente può essere il Segretario Nazionale U.R.I., ma anche altro Socio eletto al momento. L'assemblea potrà svolgersi in presenza o in maniera telematica. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; La convocazione dell'Assemblea Ordinaria è almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio come da Artt.21 e 25 CTS.

in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono assunte di norma con voto palese a maggioranza. L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) definire le linee politiche e programmatiche dell'Associazione;
- approvare il consuntivo particolareggiato ed il preventivo per il successivo anno.
- b) determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi Sociali;
- c) stabilire l'entità della quota Sociale;
- d) approvare i rendiconti;
- e) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno la metà dei Soci effettivi Ordinari o SWL iscritti ed in regola con il pagamento delle quote Sociali ed in pieno godimento di tutti i diritti Sociali; in tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla formalizzazione della convocazione dell'Assemblea. Le deliberazioni assembleari sono assunte di norma con voto palese a maggioranza della metà più uno dei presenti o delegati. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su delibera del C.D.N. ogni qualvolta lo ritenga necessario. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di deliberare:

- a) le modifiche dello Statuto che il C.D.N. presenterà;
- b) l'eventuale scioglimento dell'Associazione e l'attribuzione dei fondi residui;
- c) la chiusura di una Sezione su richiesta del 100% dei Soci della Stessa.

L'Assemblea Straordinaria è valida: in prima convocazione con la presenza di 3/4 dei Soci aventi diritto al voto in proprio o per delega; in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima o in proprio o per delega. L'Assemblea straordinaria e ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 25 del presente statuto.

Articolo 14 - Sede e data delle Assemblee

- a) Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce di volta in volta le formalità per la convocazione, il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno.
- b) Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante convocazione scritta da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice o e-mail sino a 60 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.
- c) Entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea potranno essere proposti argomenti da dibattere comunicandoli per iscritto al C.D.N. con l'inoltro tramite la Segreteria.
- d) Se ci dovessero essere argomenti urgenti, essi potranno essere aggiunti anche la stessa mattina della Assemblea 1 ora prima dell'inizio della stessa.
- e) L'Ordine del Giorno a norma del C.C. potrà includere la voce "varie ed eventuali".
- f) I partecipanti all'Assemblea non avranno diritto ad alcun rimborso.

Articolo 15 - Documenti dell'Assemblea

All'Assemblea Generale Ordinaria devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull'andamento economico e sul funzionamento dell'Associazione;
- b) il bilancio consuntivo del precedente anno solare ed il preventivo dell'anno in corso.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo Nazionale

- a) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- b) Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
- c) Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
- d) Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 7 membri effettivi e 7 supplenti, eletti tramite referendum o votazione tra i Soci aventi diritto (soci Ordinari e SWL).
- e) Il C.D.N. rimane in carica 5 anni;
- f) Il Socio può presentarsi candidato senza nessun limite di mandati.

Il C.D.N.:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ammette nuovi Soci, assume i provvedimenti disciplinari;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento -riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento.

- h) Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente e i Consiglieri lo ritengano necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.
- i) La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo Nazionale riterrà opportuno (via telematica, conferenza telefonica anche su Skype o de visu) rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente nel giro di poche ore.
- j) Il C.D.N. è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
- k) Il C.D.N. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale
- l) Il Consigliere, in caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive, decade automaticamente e i rimanenti componenti del C.D.N. procedono alla cooptazione di un Consigliere Supplente risultato primo, per la sostituzione. Il Socio Cooptato resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
- m) Esaurite le sostituzioni si procede a indire nuove elezioni.
- n) Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i propri membri: N°1 Presidente, n°1 Vice-Presidente, n°1 Segretario, n°4 Consiglieri.

Il Presidente dell'U.R.I.:

- a) ha la rappresentanza legale e giuridica dell'Associazione;
- b) resta in carica per la durata del mandato salvo eventuale sfiducia della maggioranza del C.D.N. o, in sede di Assemblea, di almeno 3/4 dei Soci;
- c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni e accetta le dimissioni dei consiglieri e Soci.
- d) dispone per la convocazione delle Assemblee Ordinarie;
- e) convoca, sentiti i Consiglieri, l'Assemblea previa delibera del C.D.N.;
- f) in caso d'impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente, o da un Consigliere su delibera del C.D.N.;
- g) convoca e presiede la riunione del C.D.N. per la stesura dell'O.D.G. e della data;
- h) dispone per la convocazione delle Assemblee Straordinarie, quando richiesta da un terzo delle Sezioni;
- i) esercita in casi di provata urgenza, i poteri dell'Assemblea, salvo successivamente ratificati da parte di quest'ultima;
- j) adempie a tutte le funzioni delle quali riceve espressa delega da parte dell'Assemblea.

Il Vice-Presidente:

- a) sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di suo impedimento e adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.
- b) resta in carica per tutta la durata del mandato.

Il Segretario Generale:

- a) è l'interprete e l'esecutore ultimo della linea politica della Associazione;
- b) attua le varie decisioni elaborate in Consiglio Direttivo Nazionale secondo gli indirizzi programmatici e applicativi dell'Assemblea;
- c) resta in carica come previsto per il Presidente;
- d) coadiuva il Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) è il Segretario di Assemblea e delle riunioni del C.D.N., ne redige i verbali e ne cura la consegna alle Sezioni; in sua mancanza lo stesso lavoro verrà effettuato da un altro Consigliere; f) tiene la corrispondenza;
- g) segue tutte le pratiche di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; h) può essere coadiuvato da un Vice Segretario se necessario.

Il Tesoriere o Cassiere, la cui mansione sarà espletata dal Segretario:

- a) tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa;
- b) cura la relazione economica annuale dell'U.R.I. da sottoporre alla verifica del C.D.N. da ratificare in Assemblea.

I quattro Consiglieri:

- a) completano il C.D.N.;
- b) possono ricevere incarichi manageriali;
- c) su delibera del C.D.N. possono rappresentare l'Associazione alle manifestazioni e Fiere del settore.
- d) Il Consigliere si può dimettere e le sue dimissioni vengono accettate dal Presidente, in tal caso si passa agli altri supplenti presenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale

- d) Ad esso spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano d'esclusiva competenza dell'Assemblea.
- e) I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non possono coprire alcuna carica e/o incarico continuativo in altre Associazioni, sia a livello Nazionale che periferico, in tal caso debbono essere esclusi dalla loro mansione.
- f) In caso di carenza (per dimissioni od altro) ed esauriti i Membri da cooptare, dal Consiglio Direttivo Nazionale, l'Assemblea procede alla loro rielezione.
- g) Nomina i Manager che sono utili per la gestione dell'Associazione;
- h) Compie tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- i) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale delle attività che si sono svolte con le relazioni dei Manager di settore.
- j) Redige e presenta in Assemblea il rendiconto economico.
- k) Ammette nuovi Soci anche per via telematica e con ratificazione in successivo CDN.

- l) Assume i provvedimenti disciplinari.
- m) Ha facoltà di delegare ai Soci specifiche mansioni.
- n) Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al Consiglio Direttivo Nazionale del loro operato;
- o) Ha facoltà, inoltre, di conferire incarichi manageriali regionali ai propri componenti senza che ciò comporti la rimozione dell'incarico precedentemente svolto dagli stessi;
- p) Delibererà la spesa, sentito il parere del Tesoriere e dei collegi preposti per la disponibilità dei fondi necessari.

Articolo 17 - Bilancio

Il Tesoriere/Cassiere provvede a:

- a) registrare tutti i movimenti di cassa;
- b) stilare il bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio;
- c) scrivere la relazione annuale sull'andamento economico e finanziario dell'anno trascorso.
- d) Il C.D.N. verificherà il bilancio e la contabilità, che, così redatta, sarà sottoposta all'Assemblea Ordinaria annuale dei Soci. Potrà essere impugnata entro 90 giorni per eventuali reclami.
- e) L'Assemblea Ordinaria dei Soci dovrà essere indetta dal C.D.N. entro i primi 4 mesi dell'anno successivo.
- f) La documentazione resterà in archivio assieme alla relazione tecnico/amministrativa, per il periodo previsto indicato al punto d.
- g) L'esercizio Finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- i) Il bilancio dell'Associazione sarà fatto pervenire alle Sezioni U.R.I., ove siano state costituite, o direttamente ai Soci se ne fanno richiesta. Ed entro i termini del punto d.
- k) Il Socio, comunque, può richiedere alla segreteria dell'Associazione una copia del bilancio qualora non l'avesse ricevuta in tempo utile entro 90 giorni dall'approvazione.
- l) Dopo l'Assemblea Ordinaria Annuale saranno archiviati i documenti e disponibili entro 90 giorni per visionarli.
- m) Il bilancio o oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
- o) Il bilancio potrà essere fatto da enti certificati esterni per garantire la correttezza.

Articolo 18 - Proibiviri

I Proibiviri sono i Soci Fonatori che hanno voluto e dato vita all'associazione e di numero di 4 persone specificate come IOSNY, IZOEIK, IZ0ISD, I6GII in regola con la quota annuale i quali hanno carattere di perpetuità ed hanno diritto di voto e decideranno della vita associativa vigilando sul corretto andamento.

Articolo 19 - Cariche Sociali

Tutte le cariche Sociali sono gratuite come vuole art 372 comma 1 lettera D Lr. 11-2015 e successive modifiche.

- a) Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali particolari incarichi, se debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale; tuttavia questo, sentito il parere del C.D.N., può deliberare una remunerazione per quei Consiglieri investiti di particolari incarichi di direzione amministrativa o tecnica.
- b) Le cariche Sociali decadono nel momento in cui decade il C.D.N. per dimissioni della maggioranza del C.D.N.

Articolo 20 - Votazioni

- a) Le votazioni per le cariche dell'Associazione possono avvenire in Assemblea o referendum per via telematica tramite form predisposto on line.
- b) La delibera delle votazioni è compito del Consiglio Direttivo Nazionale.
- c) Le modalità delle votazioni sono indicate dal Presente che dovrà definirle entro trenta giorni dal loro svolgimento.
- d) La Segreteria trasmette a tutti i Soci aventi il godimento di tutti i diritti Sociali l'invito alle candidature stabilendo il termine della candidatura ed invia ai Soci le schede per le votazioni o il link per effettuare la votazione.
- e) Il giorno di chiusura della votazione dovrà essere fissato non prima del trentesimo giorno dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda.
- f) Il referendum può essere fatto, sentito il C.D.N., anche durante l'Assemblea Ordinaria Annuale.
- g) Entro il termine così fissato, i Soci faranno pervenire alla Segreteria Nazionale la scheda con il loro voto.

Articolo 21 - Quorum deliberativo e diritto di voto

L'Assemblea è deliberativa solo nei seguenti casi.

- a) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti con la presenza dei Soci presenti o con delega.
- b) L'Assemblea è valida solo se è presente il C.D.N.
- c) Ogni Sezione avrà a disposizione un voto come tale e tanti voti quanti Soci la Sezione aveva al 30 gennaio dell'anno della votazione se le votazioni si effettuano durante l'Assemblea Ordinaria Annuale.

- d) Nel caso di presenza di nuove Sezioni, frattanto formatesi, l'Assemblea prenderà atto dello spostamento dei Soci (e quindi dei voti) computando sempre in riferimento ad un documento fornito dalla Segreteria e validato dal C.D.N.
- e) Le comunicazioni di convocazione di Assemblea sono di esclusivo compito del Segretario e dovranno essere spedite almeno 30 giorni prima della data di convocazione, complete di ogni informazione d'uso (luogo, data, ora, O.D.G., da chi è stata indetta).
- f) Ogni deroga temporale, per cause di forza maggiore, dovrà essere motivata ed i tempi di convocazione non potranno essere ridotti a meno di 15 giorni; in tale situazione gli interessati potranno anche essere convocati per mezzo fax, telegramma o e-mail.
- g) Qualora le Sezioni dell'Associazione non esistessero o esistessero in numero inferiore al 75 % delle Regioni del territorio Nazionale, il quorum deliberativo è riferito ai Soci singoli.

Articolo 22 - Firma Sociale

- a) Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale rappresenta l'Associazione ed a lui è devoluta la firma Sociale.
- b) I verbali d'Assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa
- c) I verbali di scrutinio per le votazioni a referendum saranno firmati dalla segreteria.
- d) I verbali del Consiglio Direttivo Nazionale saranno firmati da chi presiede il Consiglio e da chi verbalizza e devono essere disponibili a tutto il C.D.N. se richiesto, per l'approvazione.

Articolo 23 - Obbligazioni

- a) Non è possibile ad alcuno contrarre alcuna obbligazione, di nessun genere, assunta di fronte a terzi.
- b) In nessun caso il Consiglio Direttivo Nazionale può autorizzare l'assunzione di alcuna obbligazione cambiaria.

Articolo 24 - Libri contabili

- a) I libri verranno redatti dalla Segreteria Nazionale in formato elettronico Excel o Word senza obbligo di depositarli o vidimarli da enti predisposti. Le scritture potranno essere effettuate anche meccanicamente, in questo caso le pagine scritte e stampate saranno incollate sulle pagine dei registri con la firma del Segretario.
- I Libri saranno:
- b) Libro del Bilancio dell'Associazione.
- c) Libro dei Verbali, in cui saranno registrate le delibere e ogni atto compiuto dal C.D.N.
- d) Registro protocollo, per protocollare tutti i documenti in arrivo e partenza.
- e) Libro dei Soci.
- f) Libri dei Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 25 - Disposizioni finali e Norme Transitorie

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'attivo netto sarà devoluto per intero a scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa ed in conformità a quanto a questo riguardo sarà deliberato dall'Assemblea.
2. È esclusa in ogni caso la divisione di detto attivo tra i Soci.
3. Nel caso di scioglimento dell'U.R.I., anche le eventuali Sezioni esistenti decadranno.
4. Il riconoscimento del presente Statuto, come i regolamenti relativi, è obbligatorio per tutti i Soci dell'Associazione.
5. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
6. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.
7. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
8. Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto Sociale dell'Associazione.
9. I Soci che si iscriveranno nel 2016, anno di costituzione dell'Associazione, non dovranno versare alcuna quota Sociale e non verrà contato come anno di appartenenza.
10. Eventuali versamenti potranno essere considerati donazioni o in conto per la quota Sociale 2017.
11. Sarà cura del Presidente e della Segreteria redigere un Regolamento Elettorale e un Regolamento delle Sezioni U.R.I. e presentarlo per approvazione alla prima assemblea.
12. Le prime elezioni del CDN verranno effettuate alla fine dell'anno 2021.

NOTA

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa di legge vigente in materia.
Il presente documento è composta da n° 9 pagine compresa questa.